



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Chieti

Composto dai magistrati:

**DOTT. GIANLUCA FALCO**

Presidente

**DOTT. MARCELLO COZZOLINO**

Giudice estensore

**DOTT. FRANCESCO GRASSI**

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 2.3.2026, letti gli atti del procedimento n. 116-1/2025 r.g., ha emesso la seguente

### SENTENZA

#### **Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019**

La sig.ra Pellicciotta Cinzia (nata a Gessopalena il 24.1.1972, residente ad Ortona in c.so V. Emanuele n. 49), trovandosi in una situazione di sovraindebitamento (poiché i suoi redditi, ed il suo patrimonio prontamente liquidabile, non sono sufficienti a consentirle il regolare adempimento delle obbligazioni pecuniarie da cui è gravata), ha chiesto al Tribunale di omologare una proposta di ristrutturazione dei debiti, e, in caso di mancata omologazione, di dichiarare l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio.

La sua proposta di ristrutturazione prevede, a fronte di un debito pari a complessivi € 138.227,24 (di cui € 7.475,00 per spese di procedura in prededuzione, € 69.243,42 per crediti ipotecari, € 23.961,66 per crediti privilegiati, ed € 37.547,26 per crediti chirografari), il versamento ai suoi creditori della somma mensile di € 800,00 (proveniente dalla retribuzione del coniuge sig. Palermo Gianluca), per n. 85 mensilità, ottenendo così complessivi € 68.000,00, con cui soddisfare al 100% i crediti prededucibili, all'84% il credito ipotecario, ed al 3% i crediti privilegiati degradati a chirografo e quelli chirografari *ab origine*.

Ha sostenuto che in caso di liquidazione del suo patrimonio, costituito dalla piena proprietà di un immobile sito in Ortona, il cui valore è stato stimato in € 116.000,00 (nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 82/2022 r.g. di questo Tribunale, nel corso della quale l'immobile stesso è stato pignorato), tenendo conto dell'elevata probabilità di mancata aggiudicazione al primo tentativo di vendita, e del meccanismo dei ribassi, si otterrebbe, in tempi più lunghi, un ricavato di circa € 65.250,00, con cui, detratte le spese della procedura, verrebbe soddisfatto il solo creditore ipotecario.

Detta proposta non può essere omologata per più ragioni.

In primo luogo poiché prevede la falcidia del credito ipotecario, che in caso di liquidazione controllata potrebbe essere soddisfatto in misura piena, dovendosi tenere conto non soltanto del ricavato della vendita dell'immobile sito in Ortona (che ben potrebbe avvenire al prezzo di € 116.000,00 indicato dal c.t.u., e non necessariamente all'esito di più tentativi di vendita e di ribassi del prezzo), ma anche delle eccedenze reddituali della sig.ra Pellicciotta, che percepisce una retribuzione mensile di € 1.800,00 netti.

In secondo luogo i tempi di realizzo dei crediti sarebbero, in caso di liquidazione controllata, sensibilmente inferiori rispetto a quelli indicati nella proposta di ristrutturazione (ben 7 anni e 1 mese).



In terzo luogo poiché la proposta prevede una moratoria nel pagamento dei crediti ipotecari superiore a 2 anni, e non contempla la corresponsione degli interessi legali.

La richiesta di omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti deve quindi essere respinta.

Letta l'istanza subordinata della sig.ra Pellicciotta, volta alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio,

letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C., che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice,

uditi il procuratore della ricorrente, il gestore della crisi, e il creditore Studio Legale Massafra, comparsi all'udienza del 12.2.2026,

ritenuto che ogni questione relativa alla quantificazione del credito vantato dallo Studio Legale Massafra debba essere valutata dal liquidatore al momento di formazione dello stato passivo

**p.q.m.**

Respinge la richiesta di omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti della sig.ra Pellicciotta Cinzia.

Dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della sig.ra Pellicciotta Cinzia.

Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.

Conferma quale liquidatore l'Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti, che ha assistito la sig.ra Pellicciotta nella presentazione del ricorso introduttivo.

**Dispone che il liquidatore, entro giorni 10 dalla comunicazione della presente sentenza, trasmetta al giudice delegato ogni notizia e documentazione necessaria ai fini della determinazione dei limiti stabiliti dall'art. 268 comma 4 lettera b) c.c.i.**

Ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 90 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dall'O.C.C.

Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura dell'O.C.C.

Ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura dell'O.C.C.

Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (così confermando anche la sospensione della procedura esecutiva n. 16/2025 r.g. di questo Tribunale), ed al concorso dei creditori.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Chieti, lì 2.3.2026



IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE

Dott. Gianluca Falco

